

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 24 DEL 30.01.2023

OGGETTO: disposizioni correlate alle previsioni cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011. Integrazione e riforma dei DDG nn. 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 tutti del 21/12/2022 come integrati e riformati dal DDG n.16 del 26/01/2023

<u>Struttura Proponente:</u> A 4 PROPOSTA n. _____ del 30/01/2023 Il Responsabile del Procedimento IL Direttore della A 4 (Dott. V. Manzella)	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Annotazione spesa del <u>30/01/2023</u> ☒ Conto Economico <u>25.00.00 / 3 F. 01.01.</u> Importo <u>€ 98.038,76 / € 6517,59</u> ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ ☐ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA <u>A. L. L.</u>
---	--

In data 30/01/2023 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con D.A 37/Gab del 04/03/2021, come modificato dal DA n.70 del 30/04/2021, assistito dal segretario MENCABANTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della A4

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024, e il verbale n.36 del 16/12/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto;

VISTA la nota 9546 del 16/02/2022, acquisita al prot. ARPA al n. 8319/2022 del 16/02/2022 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.71 del 16/02/2022 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024;

PREMESSO che ARPA Sicilia, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, ha disposto, nei termini di legge, con DDG n. 473 del 28/10/2022 l'adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2023/2025;

PREMESSO che il bilancio di previsione è stato rimesso, con nota prot. ARPA n. 58826 del 09/11/2022 secondo le previsioni di cui al comma 7, art. 7 del regolamento di organizzazione, al Collegio dei revisori per il prescritto parere preventivo;

VISTA la nota prot. ARPA n.67354 del 20/12/2022 con cui l'Agenzia, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del proprio bilancio, chiedeva all'organo di vigilanza l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

VISTI i DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 tutti del 21/12/2022 con cui l'Amministrazione ha disposto, per le motivazioni ivi indicate, le proroghe, nei termini di legge, dei rapporti di lavoro in essere per le unità di personale a tempo determinato, nonché di altri istituti contrattuali, condizionandoli in ogni caso all'avvenuta approvazione del Bilancio Economico di Previsione per il triennio 2023/2025, fatta salva la possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, di dare corso alla proroga a condizione che ciò non implichi una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato;

VISTA l'ulteriore nota prot. ARPA n.68805 del 28/12/2022, con cui si reiterava la richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio rappresentando le difficoltà operative discendenti;

VISTA la nota prot. n. 93676 del 30.12.2022, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente dell'ARTA, in qualità di organo di vigilanza, ha autorizzato la gestione provvisoria fino al 30 aprile 2023, *"in considerazione che, ad oggi, neanche la Regione è dotata di un documento contabile previsionale per l'esercizio finanziario 2023 /2025 ... e tenuto in conto dell'azzeramento a partire dal 2023 dello stanziamento sul capitolo 413372 (v. circolare n. 13 /2022), in vigenza di una norma, l'art. 58 della legge regionale n. 9/2015, che assicura a partire dal 2016 uno stanziamento costante"*;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n°118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art.43 e l'allegato 4/2 al punto 8 nella parte in cui prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli

Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria o l'esercizio provvisorio;

VISTO che nel capitolo n. 443308 del Dipartimento Ambiente, di cui alla delibera di Giunta n. 265 del maggio 2022 di approvazione del Bilancio gestionale in capitoli a seguito della legge di Bilancio e della legge di stabilità, è previsto per l'anno 2023 lo stanziamento di € 2.900.000,00 per spese funzionamento ARPA Sicilia;

VISTO il DDG n. 626 del 30/12/2022 intitolato "Disposizioni correlate alle previsioni cui all'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011" con il quale l'Agenzia ha assunto proprie determinazioni correlate al ricorso alla gestione provvisoria delle spese in dodicesimi, al fine di garantire la primaria esigenza di preservare la funzionalità dell'Ente ed evitare che alla stessa siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;

VISTO il DDG n. 1 del 5.01.2023 di integrazione del suddetto DDG n. 626 del 30/12/2022, con il quale sono state ulteriormente specificate e chiarite le motivazioni poste alla base del precedente DDG n. 626 del 30.12.2022;

VISTA la nota prot. n. 2175 del 16.01.2023, con la quale ARPA ha rinnovato la richiesta, all'organo di vigilanza, dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, in considerazione dell'emanazione della legge regionale n. 1 dell'11.01.2023, con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 fino al 28.02.2023;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta perfezionato il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, già adottato dall'Agenzia, né risulta acquisita la nota di autorizzazione all'esercizio provvisorio, e, pertanto, l'Agenzia rientra in regime di gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che la "gestione provvisoria" è limitata in generale alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; ossia per non compromettere il funzionamento minimo dell'Amministrazione, in attesa che si completino gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di previsione, al fine di evitare l'ipotesi di paralisi di attività istituzionali con valenza obbligatoria o, comunque, di interruzione di attività essenziali che possano determinare danni all'Ente;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia è individuata come struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1/2018 e, quindi, è chiamata a garantire attività in pronta disponibilità, tramite il proprio personale, su richiesta della Sala Operativa Interregionale Integrata Siciliana (SORIS) Protezione Civile, il cui espletamento costituisce servizio essenziale per la collettività;

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza di rilievo nazionale dell'isola di Vulcano, come da OCDPC n. 854 del 27 gennaio 2022, ARPA Sicilia è stata individuata soggetto attuatore per la realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria sull'isola di Vulcano e in atto gestisce n.2 laboratori mobili, ivi ubicati, per il monitoraggio della qualità dell'aria, e che lo svolgimento di tali attività, per le quali ARPA necessita di personale dedicato, assume valenza derogatoria anche rispetto ad altre difformi disposizioni di legge, in ragione della natura emergenziale del provvedimento;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia garantisce la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, la cui realizzazione curata da questa Agenzia ha consentito, tra l'altro, l'archiviazione del caso EU Pilot 898/14/ENVI (come da comunicazione prot. Presidenza Consiglio dei Ministri 7784/2022) e la gestione del monitoraggio delle molestie olfattive nelle AERCA e delle Reti di monitoraggio su altre matrici ambientali, e che l'interruzione di tale servizio, per il quale ARPA necessita di personale dedicato, oltre ad avere ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e sulla salute pubblica determinerebbe un ingente danno economico connesso agli oneri necessari per il successivo ripristino della strumentazione, compromessa dal mancato utilizzo, oltre al rischio altamente probabile di una infrazione comunitaria con annessi oneri a carico del bilancio della Regione;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia garantisce l'emissione dei pareri di cui al D. Lgs 259/03, volti alla tutela della salute ai sensi della L.n.36/01, relativi alle istanze di installazione o modifica di impianti di telefonia cellulare



o radio tv nonché l'attività di controllo del rumore e radioattività anche a seguito di richieste della Autorità Giudiziaria volte anch'esse alla tutela della salute ai sensi della L. n.447/95 e D.Lgs 101/20;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia garantisce attività di controllo degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, dei rifiuti, d'iniziativa propria, come attività istituzionale, e su richiesta delle forze di polizia e dell'Autorità Giudiziaria, ex D.lgs. n. 152/06;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia garantisce la redazione dei Piani di azione a breve termine delle AERCA di cui alla convenzione con il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e il rilascio di pareri previsti dagli articoli 29 quater, comma 6, e 208 del D. Lgs. 152/2006 in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e Autorizzazioni Uniche Ambientali per la gestione di impianti di trattamento rifiuti non IPPC;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia ha i laboratori multisito accreditati ISO17025 e che per il raggiungimento di tale accreditamento l'Amministrazione ha sostenuto oneri significativi, tale per cui la potenziale perdita dell'accreditamento acquisito, per mancanza di personale ARPA dedicato alle attività, determinerebbe un danno patrimoniale certo e cattiva gestione delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia in ragione dell'accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia si è impegnata a realizzare "Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici", che assumono una valenza strategica per l'intera Regione Siciliana essendo elemento essenziale per evitare il rischio di infrazione comunitaria, e che la mancata realizzazione di tali attività, per mancanza di personale ARPA dedicato, comporterebbe la perdita del finanziamento con un danno economico significativo per l'intera Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia gestisce, al fine dell'assolvimento dell'attività istituzione del monitoraggio delle acque marino costiere, 2 imbarcazioni, il cui funzionamento è garantito da personale a tempo determinato di prossima scadenza e che la mancata proroga costringerebbe l'amministrazione ad assumere degli impegni contrattuali aggiuntivi con operatori economici di mercato per garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza dei propri mezzi nautici, evitando il danno certamente derivante da una loro mancata gestione o vigilanza;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2023/2025, è necessario comunque garantire l'espletamento delle attività istituzionali con valenza obbligatoria o, comunque, delle altre attività di portata strategica ed essenziale per la Regione Siciliana, autorizzando le spese indifferibili e le spese la cui mancata esecuzione o interruzione potrebbe comportare danno per l'Agenzia ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative;

VISTI i DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 tutti del 21/12/2022, come in ultimo integrati e rettificati con DDG n.16 del 26/01/2023, con cui l'Amministrazione ha disposto, per le motivazioni ivi indicate, le proroghe, nei termini di legge, dei rapporti di lavoro in essere per le unità di personale a tempo determinato nonché degli altri istituti contrattuali sino al 31.01.2023, sottoponendo le proroghe in questione alla condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio, ovvero in assenza della stessa, all'avvenuta autorizzazione alla gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la proroga di cui al DDG n. 611 del 21.12. 2022 è dettata dalla necessità di assicurare lo svolgimento, secondo modalità e tempi prestabiliti, dei programmi e delle progettualità messe in atto dall'UOC Ricerca ed Innovazione, tutte richiamate nella nota prot. n. 57739 del 3.11.2022, per scongiurarne la paralisi e conseguentemente la cattiva gestione del denaro pubblico concesso, che postula la sua integrale restituzione oltre al risarcimento del danno pubblico provocato. Considerato, pertanto, che in assenza della proroga di cui al DDG 611 del 21.12. 2022 si profila un danno certo e grave a carico dell'Agenzia per svariati milioni di euro, visti gli elevati importi degli aiuti finanziari concessi;

CONSIDERATO che la proroga del rapporto di lavoro di cui al DDG n.599 del 21/12/2022 risulta essenziale per garantire lo svolgimento di tutte le attività amministrative connesse alla gestione degli Affari Generali e Legali di ARPA Sicilia e che non potrebbero essere diversamente espletate, considerata l'assenza del Direttore Amministrativo e di altri Dirigenti Amministrativi di ruolo con competenza nel settore, al fine di garantire

L'Amministrazione dai danni discendenti dalla mancata gestione delle pratiche attinenti, quali, a titolo esemplificativo, la mancata gestione dei contenziosi pendenti, con il concreto rischio di soccombenza dell'Agenzia e obbligo di risarcimento danni ed anche la mancata stipula di contratti di appalto, con il rischio di perdite economiche e di finanziamenti, nel caso in cui trattasi di acquisti a valere su fondi esterni;

VISTE le note ARPA prot. n.ri 69191, 69125, 69149, 69183, 69123, 69112, 69196, 69209 del 30/12/2022 con cui i Direttori Responsabili delle UOC interessate rappresentano che le attività espletate dalle unità di personale destinatarie dei provvedimenti di proroga o di altri istituti sono attività essenziali per l'Agenzia, e che nell'ipotesi di mancata proroga dei rapporti di lavoro si potrebbe configurare l'interruzione parziale di attività istituzionali obbligatorie ed essenziali, con gravi ripercussioni sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Con la stessa nota viene formulata richiesta al Direttore Generale e al Direttore della A 4 di attivare strumenti e procedure amministrative idonee a scongiurare tale eventualità che determinerebbe gravi impedimenti nello svolgimento dei compiti assegnati;

CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Agenzia necessita del supporto operativo ed indispensabile delle Strutture Amministrative e delle Strutture Gestionali, per il tramite del personale ivi incardinato, seppur in servizio a tempo determinato, per lo svolgimento di tutte quelle attività amministrative e gestionali che ove non venissero espletate precluderebbero lo svolgimento dell'attività istituzionale ordinaria, anche in ragione dell'assenza delle figure di vertice, Direttore Amministrativo e Tecnico, le cui procedure sono in corso, e in assenza del Direttore della UOC Bilancio e di altri Dirigenti amministrativi di ruolo;

CONSIDERATA la cronica carenza di personale in cui versa ARPA Sicilia che in atto si assesta su un numero complessivo di unità in servizio inferiore di circa un terzo rispetto all'originaria previsione di cui alla dotazione organica;

PRESO ATTO che come da bilanci consuntivi adottati, l'Agenzia si trova in una situazione contabile per la quale non sussiste alcun rischio di squilibrio di bilancio atto a compromettere il pareggio di bilancio effettivo del medesimo;

PRESO ATTO che, come da giurisprudenza contabile (cfr. Delib. Lombardia /87/2021/PAR), *"nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può disporre pagamenti (...) per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente"*, come quelle concretamente profilabili nell'ipotesi di interruzione delle attività istituzionali con valenza obbligatoria o strategica ed essenziale, la cui stasi determinerebbe, anche in relazione a quanto rappresentato dai Direttori interessati con le note di cui sopra, gravi ripercussioni sulla salute pubblica, sulla tutela dell'ambiente e danni patrimoniali a carico dell'Amministrazione ARPA e dell'intera Amministrazione regionale, in ragione delle ricadute sul bilancio della Regione, come nel caso di perdita di finanziamenti comunitari e rischio di infrazioni comunitarie;

RITENUTO che in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art.97 Cost., l'Amministratore pubblico è tenuto a ponderare gli interessi pubblici prevalenti, compiendo le opportune valutazioni sulla necessità di adottare o meno ogni atto, al fine di valutare tutte le conseguenze discendenti, e in particolare al fine di evitare il prodursi di *danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*;

RITENUTO che l'adozione degli atti di proroga dei contratti di lavoro di cui ai DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, come in ultimo integrati e rettificati con DDG n.16 del 26/01/2023, è stata dettata dalla necessità di evitare il blocco dell'attività dell'Agenzia, comprese le attività di tutela ambientale concorrenti al raggiungimento dei LEA, di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche essenziali, e di impedire il gravissimo danno che sarebbe derivato dalla perdita dei finanziamenti - quantificabili in decine di milioni di Euro - in ipotesi di sospensione dei progetti in essere;

VISTO il DDG n. 16 del 26/01/2023 con cui, tra l'altro, come si è detto sopra, si è dato atto che i DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, con i quali l'Amministrazione ha disposto le proroghe, nei termini di legge, dei rapporti di lavoro in essere per le unità di personale a tempo determinato e degli altri istituti contrattuali, in quanto rientranti - per le ragioni meglio esposte nel DDG n. 1 del 5.01.2023 - nella categoria di spese indispensabili per evitare danni gravi e certi all'Ente e quindi



autorizzabili anche in regime di gestione provvisoria nel limite dei dodicesimi, sono stati emanati in previsione che a breve sarebbe stato autorizzato da parte dell'organo di vigilanza l'esercizio provvisorio più volte richiesto, e pertanto è stata prevista, in assenza di approvazione del Bilancio Economico di Previsione per il triennio 2023/2025, la possibilità, in costanza di esercizio provvisorio, di dare corso alla proroga a condizione che ciò non implichi una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

CONSIDERATO che con il sopracitato DDG n 16 del 26/01/2023 si è dato atto che, in assenza dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e in vigenza di gestione provvisoria, gli stessi DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, vanno integrati e/o riformati nella parte in cui sottopongono le proroghe alla condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio, e non anche, in assenza della stessa, in regime di gestione provvisoria, nonché nella parte in cui autorizzano le proroghe non oltre il 31.01.2023;

CONSIDERATO che con il sopracitato DDG n 16 del 26/01/2023 si è disposto di procedere, nelle more del completamento del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, ed in attesa che l'autorità di vigilanza si pronunci sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio, in vigenza di gestione provvisoria, alla riforma dei DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022 sottoponendo le proroghe in questione alla condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio, ovvero, in assenza della stessa, dell'avvenuta autorizzazione alla gestione provvisoria, anticipando la data di scadenza delle dette proroghe al 31 gennaio 2023;

CONSIDERATA la prossima imminente scadenza al 31 gennaio 2023 delle predette proroghe e ritenuto che il mantenimento dei predetti rapporti di lavoro è essenziale per l'espletamento dell'attività dell'Agenzia, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, tale per cui si ravvisa l'esigenza di un differimento della scadenza al 28/02/2023 di detti rapporti ;

PRESO ATTO del mancato riscontro del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, quale organo tutorio, alla richiesta di Arpa Sicilia avanzata con nota prot. n. 3614 del 23.01.2023 inviata con pec del 23/01/2023 avente ad oggetto "Individuazione delle risorse necessarie a garantire il funzionamento di ARPA SICILIA;

PRESO ATTO altresì della assenza di un contrario avviso espresso dal predetto organo tutorio al pagamento degli stipendi di gennaio 2023, compresi anche quelli relativi ai rapporti di lavoro di cui dei DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, all'esito nota prot. n. 4001 del 25.01.2023 inviata con pec del 25/01/2023 avente ad oggetto "individuazione delle risorse necessarie a garantire il funzionamento di ARPA SICILIA;

RITENUTO che i DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, come in ultimo integrati e rettificati con DDG n.16 del 26/01/2023, di proroga dei rapporti di lavoro e di altri istituti contrattuali, sono alla data odierna pienamente compatibili con i fini pubblici dell'Agenzia, per cui in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in regime di gestione provvisoria, in ossequio al principio generale di economicità ed efficacia e nella garanzia del buon andamento dell'agire amministrativo, è necessario integrare e/o riformare i medesimi decreti, così come già integrati e/o riformati dal sopracitato DDG n.16/2023, autorizzando le proroghe medesime, anche in regime di gestione provvisoria, nel limite dei dodicesimi rispetto al precedente bilancio approvato, fino al 28 febbraio 2023;

PROPONE

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- 1) **DARE ATTO** che con DDG n 16 del 26/01/2023 si è disposto di procedere, nelle more del completamento del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, ed in attesa che l'autorità di vigilanza si pronunci sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio, in vigenza di gestione provvisoria, alla riforma dei DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022 sottoponendo le proroghe in questione alla condizione sospensiva dell'avvenuta autorizzazione

all'esercizio provvisorio, ovvero, in assenza della stessa, dell'avvenuta autorizzazione alla gestione provvisoria, anticipando la data di scadenza delle dette proroghe al 31 gennaio 2023.

- 2) **DARE ATTO** che, in assenza dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio e in vigore di gestione provvisoria, persistendo le motivazioni per il mantenimento di tali rapporti già esplicitate nei propri DD.D.G. n. 626 del 2022 e n.1 del 2023, a cui integralmente si rimanda, gli stessi DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, così come già integrati e/o riformati dal sopracitato DDG n.16/2023, vanno ulteriormente integrati e/o riformati nella parte in cui prevedono la data di scadenza al 31 gennaio 2023.
- 3) **DARE ATTO** che alla data odierna non risulta perfezionato il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, di cui al DDG n. 473 del 28/10/2022 già adottato dall'Agenzia, e non risulta acquisita la nota di autorizzazione all'esercizio provvisorio, tale per cui l'Agenzia rientra in gestione provvisoria, di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 peraltro formalmente autorizzata sino al 30.04.2023 con nota prot. n. 93676 del 30.12.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente dell'ARTA.
- 4) **DARE ATTO** che la "gestione provvisoria" è limitata alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; ossia per non compromettere il funzionamento minimo dell'Amministrazione, in attesa che si completino gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio di previsione, al fine di evitare l'ipotesi di paralisi di attività istituzionali con valenza obbligatoria o, comunque, di interruzione di attività essenziali che possano determinare danni all'Ente.
- 5) **DARE ATTO** che come da giurisprudenza contabile (cfr. Delib. Lombardia /87/2021/PAR), "*nel corso della gestione provvisoria, l'Ente può disporre pagamenti (...) per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*", come quelle concretamente profilabili nell'ipotesi di interruzione delle attività istituzionali con valenza obbligatoria o strategica ed essenziale.
- 6) **DARE ATTO** che i provvedimenti di proroga, nei termini di legge, dei rapporti di lavoro in essere per le unità di personale a tempo determinato e degli altri istituti contrattuali, che legittimano la permanenza in servizio presso ARPA di personale, di cui ai DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 tutti del 21/12/2022 come sopra modificati, rientrano nelle categorie di spese obbligatorie, in quanto indispensabili per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente discendenti dall'interruzione dei rapporti di lavoro prorogati.
- 7) **DARE ATTO** che come da bilanci consuntivi adottati, l'Agenzia si trova in una situazione contabile per la quale non sussiste alcun rischio di squilibrio di bilancio atto a compromettere il pareggio di bilancio effettivo del medesimo.
- 8) **DARE ATTO** della assenza da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, quale organo tutorio, di un contrario avviso al pagamento degli stipendi di gennaio 2023, compresi anche quelli relativi ai rapporti di lavoro di cui dei DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, , all'esito nota prot. n. 4001 del 25.01.2023 inviata con pec del 25/01/2023 avente ad oggetto "individuazione delle risorse necessarie a garantire il funzionamento di ARPA SICILIA.
- 9) **DOVER PROCEDERE**, nelle more del completamento del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, ed in attesa che l'autorità di vigilanza si pronunci sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio, in vigore di gestione provvisoria, alla riforma dei DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022 così come già integrati e/o riformati dal sopracitato DDG n.16/2023, autorizzando le proroghe medesime, anche in regime di gestione provvisoria, nel limite dei dodicesimi rispetto al precedente bilancio approvato, e fino al 28 febbraio 2023.
- 10) **DOVER PROCEDERE**, nelle more del completamento del procedimento di approvazione del bilancio di previsione, in regime di gestione provvisoria ed al fine di garantire la primaria esigenza di preservare la funzionalità dell'Ente, ad autorizzare le seguenti categorie di spesa, individuate a titolo esemplificativo: spese correlate al personale, ivi inclusi gli oneri correlati ai DD.D.G. di cui precedente punto 2, utenze, affitti, locazioni e noleggi, servizi e manutenzioni, materiali di consumo, incluse schede carburante,



assicurazioni e imposte, con esclusione delle spese riferibili ad attività classificate come attività istituzionali non obbligatorie e aggiuntive, ai sensi dell'Accordo ARTA/ARPA del 16/11/2017, ulteriori rispetto a quelle già assunte, autorizzandole, anche in regime di gestione provvisoria, nel limite dei dodicesimi rispetto al precedente bilancio approvato, e fino 28 febbraio 2023.

- 11) **DARE ATTO**, pertanto, che il relativo impegno di spesa per le sole competenze stipendiali di febbraio 2023 è stimato nel medesimo ammontare previsto nella mensilità di gennaio pari a € 104.556,35 (comprensivo di oneri previdenziali e IRAP) determinato in ragione di un dodicesimo di quello indicato nei predetti DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022.
- 12) **DOVER PROCEDERE** pertanto ad autorizzare la spesa complessiva di € 104.556,35 per le sole competenze stipendiali di febbraio 2023 (comprensivo di oneri previdenziali e IRAP) per far fronte agli oneri discendenti dall'impegno di spesa derivante dai DD.D.G. n.ri 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608 e 611 del 21/12/2022, come integrati e riformati con il presente atto.
- 13) **DI FAR FRONTE** al pagamento attingendo alle disponibilità di cassa ovvero, sussistendone i presupposti, facendo ricorso agli aiuti ed ai finanziamenti esterni di cui alle progettualità ed alle attività in fase di esecuzione.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore della UOC A4
(Dott. V. Manzella)

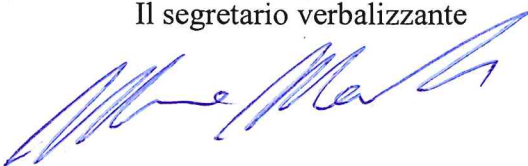
IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

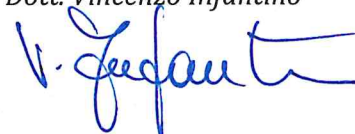
DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il segretario verbalizzante



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019)
con nota prot. n. _____ del ____/____/____

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 31/01/2013 e fino al ____/____/____

L'incaricato della pubblicazione

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ____/____/____ Prot. n. _____
☐ Decreto ESECUTIVO	SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ____/____/____ ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____ SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale